

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Varese, 30.04.2024

News n. 4/2024 – Investimenti 4.0 e Ricerca e Sviluppo, al via la procedura per compensare i crediti d'imposta

Sono disponibili **sul sito del GSE** i modelli per le comunicazioni necessarie ai fini dell'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta per investimenti 4.0 e per ricerca e sviluppo.

È stato infatti emanato il decreto direttoriale del MIMIT in data 24.04.2024 che definisce il contenuto e le modalità di invio dei modelli di comunicazione di dati e informazioni che le imprese devono fornire.

Ricordiamo (vedi Ns. News n. 3 - Utilizzo del bonus investimenti 4.0 e R&S con nuovi obblighi di comunicazione) che l'art. 6 del DL 39/2024 ha stabilito che, ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (art. 1 commi da 1057-bis a 1058-ter della L. 178/2020) e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 1 comma 200 ss. della L. 160/2019), le imprese sono tenute a comunicare per gli investimenti effettuati a partire dal 30.03.2024 l'ammontare complessivo, nonché la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione, sia preventivamente sia alla conclusione dell'investimento stesso; inoltre ha stabilito che le imprese sono tenute a comunicare in via consuntiva, **prima della compensazione del credito**, anche i dati relativi agli investimenti effettuati dal 01.01.2023 al 29.03.2024 per investimenti 4.0 e dal 01.01.2024 al 29.03.2024 per investimenti in ricerca e sviluppo.

La Risoluzione Ministeriale n. 19 del 12.04.2024 ha sospeso la compensazione dei suddetti crediti d'imposta.

Sono stati ora approvati due diversi modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l'applicazione dei crediti di imposta riguardanti:

- gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Allegato 1 al decreto MIMIT) (investimenti 4.0);
- gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (Allegato 2 al decreto MIMIT) (investimenti ricerca e sviluppo).

Il modello di comunicazione va trasmesso in via preventiva dall'impresa al fine di comunicare l'ammontare complessivo degli investimenti che **si intendono effettuare a decorrere dal 30.03.2024** e la presunta ripartizione negli anni del credito. Il medesimo modello deve essere poi trasmesso al completamento degli investimenti, al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.

Per gli investimenti in beni strumentali 4.0 effettuati a partire **dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024 (dal 1° gennaio 2024 fino al 29 marzo 2024 per gli investimenti in ricerca e sviluppo)**, il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del **completamento degli investimenti**.

La trasmissione dei modelli di comunicazione **costituisce presupposto per la fruizione dei suddetti crediti d'imposta in compensazione**.

Nel comunicato del GSE, analogo alle indicazioni pubblicate anche sul sito del MIMIT, viene precisato che, una volta scaricato il file pdf, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l'esecuzione del Javascript. Tramite questa applicazione, il file pdf può essere compilato in tutte le sue parti. Ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (cfr. sito AGID <https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/certificati>).

Con riferimento alla modalità di invio delle comunicazioni, è stato stabilito che ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente **tramite PEC, all'indirizzo: transizione4@pec.gse.it**.

Il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini od originati dalla scansione di pagine, ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.

Con un comunicato a parte, il GSE ha inoltre specificato che l'oggetto delle comunicazioni trasmesse via PEC dovrà essere il seguente:

- nel caso di comunicazione preventiva: “Comunicazionepreventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa”;
- nel caso di comunicazione di completamento: “Comunicazioneedicompletamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa”.

* * * * *

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti

(Studio Castelli Professionisti Associati)